



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 23 luglio 2025

**Spett.le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Pistoia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 73/2025 – Obbligatorietà audizione iscritto in caso di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2005 e dell'art. 10, comma 2, del Regolamento disciplinare*

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 5945 del 20.06.2025), si rappresenta che un iscritto all'Albo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e si chiede un parere circa l'obbligo o meno di sentire il professionista prima che il Consiglio di Disciplina disponga la sospensione cautelare (obbligatoria) ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2005 e dell'art. 10, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

Infatti, il comma 3 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 139/05 dispone che "*L'incoltato deve essere sentito prima della deliberazione*", mentre il comma 2 dell'art. 10 del Regolamento dispone che "*L'incoltato, salvo l'ipotesi consequenziale a seguito di provvedimento giudiziale, deve essere sentito prima della deliberazione...*". Ciò premesso, si chiede se per "provvedimento giudiziale" si intenda anche l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari e quindi se – nel caso rappresentato – sussista l'obbligo o meno di sentire l'iscritto prima della delibera di sospensione cautelare. Nel caso non sia da ritenere obbligatoria l'audizione dell'iscritto, si domanda se sia corretto – nel caso di specie – aprire il procedimento disciplinare e contestualmente deliberare la sospensione cautelare dell'iscritto". Si osserva quanto segue.

La norma di cui all'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2005, la quale dispone che "*L'incoltato deve essere sentito prima della deliberazione*", deve essere applicata in combinato disposto con l'art. 10, comma 3, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, il quale stabilisce che "*L'incoltato, salvo l'ipotesi di applicazione consequenziale a seguito di provvedimento giudiziale, deve essere sentito prima della deliberazione e, se impedito, l'obbligo di audizione può essere sostituito dall'invito a presentare una memoria difensiva o dall'audizione del proprio difensore, munito di apposita procura speciale*".

Nel caso di specie, l'ordinanza di custodia cautelare che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del professionista è una misura cautelare domiciliare, la quale prevede, per il soggetto ad essa sottoposto, l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione (o presso altro luogo di custodia di cui abbia l'uso o la disponibilità) senza possibilità alcuna di allontanarsene, se non con espressa autorizzazione del Giudice.

Tale provvedimento giudiziale vincola il Consiglio di Disciplina ad aprire il procedimento disciplinare e a disporre un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio della professione nei confronti dell'iscritto per la durata del provvedimento cautelare disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Ciò premesso, nel caso *de quo*, al fine di salvaguardare il diritto al contraddittorio ed alla difesa del professionista, nei limiti di quanto disposto dalle norme sopra citate, si ritiene che il Consiglio di Disciplina, prima di disporre il provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio della professione a carico dell'iscritto, possa assolvere all'obbligo di audizione consentendo al medesimo di trasmettere una memoria difensiva o di farsi rappresentare da un legale, al quale sia stato conferito espresso mandato.

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio